

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA MULTI-LOTTO PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DELLA SOGESID S.P.A. LOTTO 6 (RSM) - CIG 8555962B31

PROVVEDIMENTO DI REVOCA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 21 QUINQUIES LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

PREMESSO CHE

- con la nota prot. n. C-02947 del 16/12/2020 è stato deliberato di avviare una procedura aperta comunitaria ex art. 60, D.lgs. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento dei servizi assicurativi in favore della Sogesid S.p.A. ed eventuale proroga tecnica di sei mesi dei contratti di affidamento, suddivisa in 8 lotti, fra cui; il Lotto 6 descritto in epigrafe;
- con il provvedimento prot. n. C-0001629 del 17/06/2021, è stata deliberata l’aggiudicazione del lotto 6 (Rimborso spese mediche) in favore di Poste Assicura Spa (unico operatore economico presente per il lotto in oggetto);
- con la nota prot. n. C-0002647 del 20/09/2021, il Responsabile del Procedimento ha comunicato che *“L’offerta della società Poste Assicura S.p.A. (unico operatore presente in gara per il Lotto in oggetto), già valutata dalla commissione giudicatrice, è stata oggetto di un più puntuale ed approfondito esame da parte della scrivente RUP in quanto il piano sanitario proposto non risulta espressamente dettagliato, e non viene chiaramente esplicitato se alcune specifiche prestazioni sanitarie siano incluse o meno, anche con riferimento alla relativa estensione al nucleo familiare del dipendente, con la conseguenza di essere pertanto suscettibile di erronea interpretazione. L’operatore in oggetto, solo a seguito di numerosi solleciti effettuati, fin dal mese di giugno 2021 su richiesta dalla scrivente per il tramite del broker assicurativo di cui si avvale la Sogesid, ha da poco fornito qualche risposta comunicando che alcune prestazioni (tra cui ad es. le Cure Dentarie) non rientrano in alcuna casistica di rimborso a favore dei dipendenti e del loro nucleo familiare. Considerato che: - da lungo tempo i dipendenti della Sogesid usufruiscono (in qualità di benefit concesso dalla Società) di un Fondo Aperto di Assistenza Sanitaria Integrativa denominato Fasi Open – Piano D, peraltro favorevolmente accolto anche dalle rappresentanze sindacali; - da un più dettagliato riesame comparativo, il suddetto “Piano D” garantisce una copertura sanitaria senza alcun dubbio più ampia e conveniente in termini di fattispecie prestazionali (tra cui le cure dentarie), franchigie, massimali per assistito, quote per nucleo familiare ed altro, rispetto a quella proposta dall’operatore Poste Assicura; - in caso di eventuale adesione al piano sanitario di Poste Assicura si configurerebbe una prestazione peggiorativa e pertanto di minor favore per i dipendenti (...);*
- con la sopra citata nota, il Responsabile del Procedimento ha quindi proposto, a parziale rettifica del provvedimento prot. n. C-0001629 del 17/06/2021, di procedere alla revoca dell’aggiudicazione del Lotto 6 – RSM in favore dell’operatore economico Poste Assicura S.p.A. – P.IVA 07140521001;
- con nota prot. n. C-3782 del 30/09/2021, il Responsabile del Procedimento ha, quindi, comunicato a detto operatore economico l’avvio del procedimento di revoca in autotutela del provvedimento di aggiudicazione;
- con comunicazione del 6/10/2021, Poste Assicura S.p.A. ha dato riscontro alla predetta comunicazione.

VISTO

- l’art. 21-*quinquies*, comma 1, L. n. 241/1990 e s.m.i, in base al quale *“Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova*

valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo [...]"

- Part. 3 del Disciplinare di affidamento, il quale espressamente prevede che *"La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, o uno solo dei singoli lotti, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016"*
- il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale *"la revoca dell'aggiudicazione ha l'effetto di annullare la validità di una proposta di aggiudicazione o di un'aggiudicazione efficace qualora sia evidente l'inopportunità o comunque l'inutilità della prosecuzione della gara stessa, oppure quando, anche in assenza di ragioni sopravvenute, la revoca sia la risultante di una rinnovata e differente valutazione dei medesimi presupposti"* (in tal senso, *ex multis*, Tar Campania Napoli Sez. VIII 5 aprile 2012 n. 1646; Trentino-Alto Adige, Trento, 30 luglio 2009 n. 228).

RITENUTO CHE

- come rilevato dal Responsabile del Procedimento nella menzionata nota prot. n. C-0002647 del 20/09/2021, in seguito ai chiarimenti forniti dall'aggiudicatario in merito all'offerta presentata, la stessa è risultata essere non idonea a soddisfare le esigenze dei dipendenti, e, conseguentemente, non funzionale all'interesse pubblico che la procedura di gara era destinata a soddisfare;
- le motivazioni addotte dal Responsabile del Procedimento evidenziano la sussistenza di elementi idonei a giustificare l'esercizio del potere di revoca in autotutela, avuto riguardo all'interesse finanziario dell'amministrazione a stipulare alle migliori condizioni economiche e ad acquisire un servizio ottimale, funzionale all'interesse pubblico che la procedura di gara era destinata a soddisfare.

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

DETERMINA

Per le motivazioni rappresentate in premessa, la revoca dell'aggiudicazione disposta con provvedimento prot. n. C-0001629 del 17/06/2021 in favore di Poste Assicura S.p.A., avente oggetto "L'affidamento triennale dei servizi assicurativi in favore della Sogesid S.p.A. per il Lotto 6 – RSM" (CIG 8555962B31), ed ogni atto connesso, presupposto, conseguente e consequenziale alla medesima.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 21-*quinquies*, l. n. 241/1990, si determina, altresì, il riconoscimento in favore di Poste Assicura di un indennizzo pari alle spese sostenute per partecipare alla gara, conformemente a quanto previsto al riguardo da giurisprudenza amministrativa consolidata.

DISPONE

la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile del Procedimento affinché provveda agli adempimenti consequenziali di propria competenza.

Ing. Carmelo Gallo